TUTELA DEL RISPARMIO ▪ Le principali novità della legge approvata definitivamente venerdì

Sindaci, tetto agli incarichi

La Consob fisserà il numero massimo di collegi valutando «complessità» e «onerosità»

Più spazio alle minoranze nel collegio sindacale delle società quotate e nuovi limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo.

La previsione del Testo unico per la quale lo statuto doveva contenere clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo (oppure un numero non inferiore a due componenti nei Collegi con oltre tre membri) fosse eletto dalla minoranza viene sostituito dalla nuova legge sul risparmio da una norma secondo cui è la Consob a stabilire a priori, con proprio regolamento, le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza. Viene anche previsto che il presidente del collegio sindacale sia nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Limiti al cumulo degli incarichi. Ancora a un regolamento Consob viene demandato di stabilire limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società quotate (nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante) possono assumere presso tutte le società di capitali, quotate e non. I limiti verranno stabiliti in ragione dell'onerosità e della complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società in cui l'incarico si svolge, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa. Raggiunto il limite massimo di incarichi consentito, la Consob dichiarerà la decadenza dagli ulteriori incarichi assunti.

> All'atto della nomina è d'obbligo segnalare gli altri impegni

Pubblicità degli incarichi in società quotate e non quotate. I componenti degli organi di controllo delle società quotate (e di quelle emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante) devono informare la Consob e il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti in qualsiasi società di capitali. Quanto a coloro che assumono incarichi di controllo in società non quotate, viene ora prescritto che al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società (quotate e non).

Ineleggibilità connessa anche a rapporti patrimoniali. Non possono essere eletti sindaci — e, se eletti, decadono dalla carica — coloro che sono legati: a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato; oppure da altri rapporti di natura non più solamente patrimoniale ma ora anche di natura professionale tali da compromettere l'indipendenza. Per provocare ineleggibilità, il "legame" deve indifferentemente sussistere con: la società nel cui organo di controllo avviene la nomina; gli amministratori della società nel cui organo di controllo avviene la nomina; le società che la controllano, le società che sono da essa controllate e le società sottoposte a comune controllo; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione. Nelle società quotate il collegio sindacale può: scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale; convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Viene ora disposto che questi poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, a eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri.

ANGELO BUSANI

Responsabili della revisione con mandati ridotti a sei anni

Rotazione negli incarichi per i responsabili della revisione. Il mandato per la società — secondo la legge sul risparmio — durerà fino a sei esercizi con la possibilità di un solo rinnovo purché siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente (oggi il rinnovo poteva essere consecutivo fino a complessivi nove anni).

L'impossibilità di svolgere per una seconda volta (avendo superato il limite di sei esercizi) l'incarico di responsabile comporta che il professionista non può rivestire lo stesso ruolo per la revisione dei bilanci della medesima società (o di controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo) neppure per conto di un'altra società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente mandato.

La legge stabilisce anche una separazione tra revisione e altri servizi professionali. Infatti, la società di revisione e le entità appartenenti alla "rete", i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle controllate, collegate o controllanti o sottoposte a comune controllo non possono fornire tutta una serie di servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. In particolare, non possono effettuare: la tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi contabili; i servizi di valutazione e stima e l'emissione di pareri; i servizi attuariali; la consulenza e i servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; l'intermediazione di titoli, la consulenza per l' investimento o i servizi bancari d'investimento; la prestazione di difesa giudiziale.

> Alla società o alla rete vietato il cumulo con la consulenza

Con regolamento Consob saranno individuati i criteri di appartenenza alla "rete" di una società di revisione (la più ampia struttura di cui essa fa parte).

Norme più stringenti anche in materia di incompatibilità. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione (e delle controllate, collegate o controllanti) non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo in chi ha conferito l'incarico (o nelle controllate, collegate o controllanti).

Costoro non possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle società sottoposte a revisione, se non è decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui hanno cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione (e delle controllate, collegate o controllanti).

Inoltre, coloro che sono stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o preposti alla redazione dei documenti contabili presso una società non possono esercitarvi la revisione contabile dei bilanci (né delle società controllate, collegate o controllanti) se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione di incarichi o rapporti di lavoro.

A. Bu.

ANALISI

Al reato di riciclaggio presupposti troppo ampi

DI FABIO FOGLIA MANZILLO

Il decreto legislativo 56/04, di recepimento della direttiva 2001/97, introduce obblighi di segnalazione antiriciclaggio per notai, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili, consulenti del lavoro.

Il decreto legislativo salvaguarda in modo esplicito il diritto di difesa dell'individuo. Infatti, l'articolo 3 del decreto esclude dal novero delle informazioni «sensibili» quelle ricevute dal professionista nell'attività di esame della posizione giuridica o processuale del cliente, compresa la consulenza espletata «prima, durante o dopo il procedimento stesso», e cioè, una rilevante fetta di esercizio della professione forense (quella riservata in via esclusiva agli avvocati).

Ciò nonostante, l'incidenza degli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette incide in misura rilevante sulla natura stessa delle attività libero-professionali. Al professionista, che è legato con il cliente da un pregnante rapporto fiduciario, vengono imposti obblighi di comunicare all'autorità fatti di cui egli è venuto a conoscenza proprio in forza di tale rapporto fiduciario.

> La punibilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti connessi al dolo

D'altra parte, da due annio si attende il regolamento per individuare le operazioni sospette. Il ritardo è in buona parte causato dalle resistenze, più o meno esplicite, delle categorie professionali, atteso che in esse prevale l'opinione per il quale il professionista non può tradire il mandato fiduciario ricevuto dal cliente pur di collaborare con lo Stato, trasformandosi in suo ausiliario, a discapito degli interessi del cliente.

La mancata emanazione dei decreti comporta la non applicazione della normativa per i professionisti (individuata dalle lettere S) e T) dell'articolo 2).

D'altronde, la stessa applicazione in concreto del delitto di riciclaggio incontra delle difficoltà di non scarsa rilevanza. La fattispecie di cui all'articolo 648-bis del Codice penale così come strutturata, mal si attaglia alla concreta operatività del sistema finanziario. Infatti, l'elemento psicologico richiesto dalla norma all'autore del reato è il dolo specifico, e cioè la consapevolezza della provenienza illecita del denaro o di altro bene da occultare e la volontà e il fine specifico di occultarne la provenienza.

Dalle riviste di giurisprudenza penale appare evidente che pochissime sono le sentenze pronunciate in materia di riciclaggio che abbiano a oggetto effettive transazioni di denaro di provenienza illecita. Può apparire grottesco: la quasi totalità dei fatti di riciclaggio che va oltre la fase delle indagini preliminari e sfocia in decisioni di merito o di legittimità è relativa al commercio di automobili con targhe e telai contraffatti.

La difficoltà dell'accertamento dell'elemento psicologico per il reato di riciclaggio in capo a colletti bianchi, quali gli operatori finanziari e bancari, comporta che difficilmente si arrivi a un rinvio a giudizio dell'imputato. Indubbiamente, possono essere individuati indici nei comportamenti degli operatori finanziari dai quali desumere un atteggiamento penalmente rilevante. Per esempio, il grado di attenzione dell'operatore dovrà essere maggiore nel trattare con clienti di nuova acquisizione e, pertanto, necessita che questo si informi sulla provenienza del denaro che il cliente vuol trasferire da una nazione all'altra. Il mettere in atto operazioni arrischiate, utilizzando fondi di cui sia sospetta la provenienza, può essere indice di un atteggiamento doloso da parte dell'operatore.

Però, il mero sospetto che l'operatore nutre verso la provenienza illecita del denaro non può essere considerato indice di dolo specifico da parte di questi. Occorre, invece, che il giudice accerti in modo rigoroso che l'autore del reato abbia la consapevolezza dell'illiceità del bene e la volontà di occultarne l'illecita provenienza.

Atteso che la tipologia di chi vuol occultare denaro frutto di reati non corrisponde, ormai, alla figura del bandito-pastore sardo che si presenta in banca con sacchi pieni di banconote di basso taglio per depositarle su di un libretto al portatore, è difficile immaginare nella realtà dei fatti che l'operatore finanziario sia oggi così sprovveduto da porre in atto una operazione di riciclaggio grossolana nella sua concreta attuazione.

Sulla scarsa operatività della norma, oltre le difficoltà di accertamento del dolo, ha inciso l'estensione a tutti i reati dolosi quali reati-presupposti del riciclaggio. Nell'originaria formulazione la fattispecie identificava come operazioni penalmente rilevanti solo quelle di occultamento del profitto di determinati gravi reati quali il sequestro di persona, l'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze supefacenti e altri. Il disvalore dell'attività di riciclaggio del denaro proveniente da tali crimini è avvertito da tutti i consociati.

Estendere la punibilità a tutti i reati dolosi è stata una scelta legislativa che corre il rischio di non far avvertire il disvalore dell'attività di riciclaggio, atteso che soprattutto nel settore dei reati economici non tutti i comportamenti sono considerati dalla gran parte dei consociati del tutto riprovevoli. Non tutti avvertono il disvalore della propria condotta finalizzata a dirottare all'estero i proventi dell'evasione fiscale, così come di una truffa informatica.

È da augurarsi, quindi, che le estensioni in capo ad altri soggetti rispetto quelli originari, degli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio non incorra nelle stesse problematiche applicative delle fattispecie di riciclaggio, a causa dell'eccessiva estensione del campo di operatività della norma, vanificando in tal modo l'intervento legislativo.

GABRIELE BASILICO
CARL DE KEYZER
ELLIOTT ERWITT
FERDINANDO SCIANNA
L'ENERGIA DELLE IDEE
DI ERNST&YOUNG

Parco della Musica, AuditoriumArte
Viale Pietro de Coubertin, Roma

La mostra rimarrà aperta
da martedì 6 dicembre 2005 a domenica 8 gennaio 2006

da lunedì a venerdì dalle ore 17.00 alle 21.00
sabato, domenica e festivi dalle ore 11.00 alle 21.00
dal 25 dicembre all'8 gennaio compresi dalle ore 11.00 alle 21.00
Ingresso libero

Un progetto di
ERNST & YOUNG

Con il patrocinio di
Ministero degli Affari Esteri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Culturali

2005

RICERCA
Cristina Danieli, *Amministrazione*

INNOVAZIONE
Armanda Moroni, *Responsabile Segreteria*

COMPETENZA
Miriam Amico, Monica Amodeo, Francesca Marchetto,

PROFESSIONALITÀ
Alessandra Messi, Alessandra Iannuzzi, Romolo Griffero, *Marketing e Comunicazione*

Auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo

SYNERGIA formazione

Via Pomba,14 - 10123 TORINO - tel.+39 011 8129112 r.a. - Fax.+39 011 8173663 www.synergiaformazione.it - info@synergiaformazione.it